

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XIV – numero 1 – 7 gennaio 2019

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Legge di Bilancio 2019.....3

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici

Decreto Semplificazioni.....6

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Lunedì 7 gennaio 2019

Legge di Bilancio 2019

Nella seduta del 30 dicembre 2018 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la **legge di Bilancio per il 2019** (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre.

La legge si compone di 19 articoli, che intervengono su numerosi argomenti.

L'articolo 1 comma 85 prevede che, al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, **a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione ANMIL (IRFA) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro**. Il contributo è erogato nella misura dell'80% entro il 31 marzo di ciascun anno e per il restante 20% all'esito positivo della verifica amministrativo contabile, da trasmettere al Ministero entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

I commi da 255 a 259 istituiscono due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il **Fondo per il reddito di cittadinanza** volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza, con una dotazione, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, pari a 7,1 miliardi di euro per il 2019, 8,055 per il 2020, 8,317 per il 2021 (nel testo iniziale lo stanziamento era pari a 9 mld di euro a partire dal 2019), risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A. In particolare, le Regioni vengono autorizzate ad assumere fino a 4 mila unità di personale da destinare ai suddetti centri, aumentando le rispettive dotazioni organiche. Fino all'entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il **Fondo per la revisione del sistema pensionistico** attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 3,968 per il 2019, 8,336 per il 2020 e 8,684 per il 2021 (nel

testo iniziale: 6,7 miliardi di euro per il 2019, di 7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per il 2023 e a 7 miliardi di euro a decorrere dal 2024.

La legge di bilancio provvede quindi a stanziare le risorse per l'istituzione dei richiamati istituti, demandando l'attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Il comma 260 definisce una nuova disciplina, valida per il periodo 2019-2021, della perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici, mentre il comma 261 introduce a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni, una riduzione dell'importo delle pensioni eccedenti la soglia di 100.000 euro lordi annui, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per specifiche fasce di importo. I conseguenti risparmi confluiscono in appositi fondi presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati.

Il comma 279 estende ulteriormente la platea di lavoratori ai quali sono **riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto**. In particolare, si dispone che tra i lavoratori i quali, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano compresi, ai fini della fruizione dei benefici, anche i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria

Il comma 435 incrementa di 1 milione di euro annui, dal 2019, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Il comma 445 autorizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ad assumere (con relativo aumento della dotazione organica) a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità l'anno nel biennio 2019-2020 e a 330 unità per il 2021, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, allo stesso tempo l'incrementando alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il comma 533 interviene sulla disciplina relativa al **reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro**, prevedendo che l'INAIL rimborsi ai datori di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro, nel caso in cui quest'ultima sia destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro e qualora, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto.

Il successivo comma 534 interviene in materia di **infortuni domestici**, prevedendo in particolare:

a) la modifica della fascia di età dei soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione, che passa da una età minima di 18 ad una età massima di 67 (anziché 65 anni come attualmente previsto);

b) la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista assicurazione, che passa dal 27 per cento al 16 per cento;

c) l'entità del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, che passa da 25.000 lire annue ad euro 24,00 annu ;

d) una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00, qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento;

e) la corresponsione dell'assegno per assistenza personale continuativa in caso di infortunio domestico.

Il comma 653 prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano definiti i criteri per il rilascio in Italia della **Carta europea della Disabilità** e siano determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto.

I commi 1121 e seguenti introducono numerose novità in tema di **premi assicurativi INAIL e tutela assicurativa**. Innanzitutto si dispone la **riduzione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per il triennio 2019-2021**, con un onere quantificato in 410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021. A tale minore entrata si provvede in particolare mediante la riduzione delle risorse destinate all'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e delle risorse destinate allo sconto per prevenzione (OT24). Il comma 1125 modifica, per il solo anno 2019, in relazione ai tempi di attuazione della riduzione suddetta, alcuni termini temporali, relativi all'autoliquidazione (che viene differita al 31 marzo 2019) ed ai pagamenti dei premi in oggetto.

Il comma 1126 prevede, con decorrenza dal 2019, alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: le lettere da a) a f) specificano che occorre tener conto di tutte le prestazioni delerivanti dalla suddetta tutela, ivi comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

- determinare l'importo del **danno cosiddetto "differenziale"**, nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro. Resta fermo il principio che l'INAIL paghi (con diritto di regresso nei confronti del datore) anche tale quota ulteriore; a quest'ultimo riguardo, in base alla modifica di cui alla lettera d), sembrano rientrare nel limite del complessivo danno risarcibile – ai fini della determinazione del limite delle somme che l'INAIL deve anticipare - anche le "spese accessorie";
- determinare l'importo che l'impresa di assicurazione - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti – deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno (al fine di garantire la copertura del credito dell'INAIL verso l'impresa di assicurazione medesima).

La lettera g) inserisce il principio per cui, nella determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro in caso di responsabilità civile, il giudice può procedere ad una riduzione della somma spettante al lavoratore, tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo luogo, la lettera prevede che le modalità di esecuzione del risarcimento possano essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

La lettera h) concerne i **requisiti per la rendita INAIL in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi ed a carico del defunto ed in favore dei fratelli e sorelle conviventi** con il medesimo infortunato defunto ed a suo carico. La norma fino ad ora vigente prevedeva, con riferimento esclusivo agli ascendenti, che la vivenza a carico fosse provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al mantenimento di essi concorresse in modo efficiente il defunto. **La modifica sopprime tale norma, ponendo, sia per gli ascendenti sia per i fratelli e sorelle suddetti, un requisito reddituale specifico come prova della vivenza a carico del defunto.**

La lettera i) riguarda invece l'**assegno funerario, il cui importo è elevato ad euro 10.000.**

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici

Lunedì 7 gennaio 2019

Decreto semplificazioni

Assegnato alle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Lavori pubblici il Decreto legge recante "**Semplificazione e sostegno per cittadini, imprese e pubblica amministrazione**". **Il provvedimento** ha l'obiettivo di fronteggiare con misure d'emergenza l'attuale situazione di sovraccarico e moltiplicazione degli adempimenti burocratico-amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e della stessa pubblica amministrazione, in modo da agevolare, tra l'altro, la libera iniziativa economica, nonché di assicurare un sostegno alle piccole e medie realtà imprenditoriali che vivono un momento di difficoltà. Gli interventi di semplificazione riguardano, tra l'altro: sanità, ambiente, agricoltura, giustizia, istruzione e formazione artistica e musicale, università e ricerca.

Tra le principali misure, si prevede:

- l'introduzione di una norma che consentirà, attraverso la creazione di un **fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, la tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione;**
- la modifica di alcuni profili dell'esecuzione forzata, a tutela degli esecutati che siano contestualmente creditori della pubblica amministrazione, con possibilità di evitare la perdita dei propri beni pignorati qualora i crediti verso la PA siano superiori ai debiti fatti valere nella procedura esecutiva;
- in materia di diritto alla salute, **disposizioni temporanee e urgenti per far fronte alla carenza contingente di medici;**
- **l'abrogazione dell'entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico**, che risultava prevista per il 1° gennaio;
- la previsione di misure urgenti dirette ad assicurare l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana;
- l'introduzione, in ragione dell'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri, di disposizioni urgenti per consentire la celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria;
- lo stanziamento dei fondi necessari all'adeguamento del trattamento economico accessorio del personale dipendente della p.a.;
- disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per il prossimo 9 gennaio, mentre al momento le Commissioni stanno svolgendo un ciclo di audizioni.